

CCNL Assotrasporti: congedo di maternità

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2021</div> <div id = "day">10</div><div id = "month">Dicembre</div></div> - Ultimo aggiornamento <div id = "calendar-container"><div id = "year">2021</div> <div id = "day">10</div><div id = "month">Dicembre</div></div>

Le norme sulla tutela delle **lavoratrici madri** si applicano a tutte le lavoratrici, indipendentemente dal loro stato civile.



Durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità il datore di lavoro è tenuto alla conservazione del posto e alla corresponsione della **retribuzione** attraverso il pagamento dell'indennità previdenziale di maternità a carico dell'INPS, nella misura dell'80%.

Le lavoratrici, come noto, **non possono essere licenziate** nel periodo che va dall'inizio della gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino.

Il diritto all'astensione facoltativa costituisce un diritto potestativo di sospendere unilateralmente la pre-stazione di lavoro.

Nei primi dodici anni di vita del bambino ciascun **genitore** ha diritto ad una astensione dal lavoro per un periodo massimo di sei mesi (continuativo o frazionato); in ogni caso, l'astensione complessiva di entrambi i genitori non può eccedere 10 mesi.

La madre e il padre possono utilizzare l'**astensione facoltativa** anche contemporaneamente e il padre la può utilizzare anche durante il periodo (tre o quattro mesi) di astensione obbligatoria della madre post-partum e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei periodi di allattamento.

Congedo di maternità

Il congedo di maternità è il periodo durante il quale, per legge, le donne in **gravidanza** non possono lavorare, ovvero:

- durante i **2 mesi precedenti** la data presunta del parto, salvo flessibilità;
- se il parto avviene oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva;
- durante i 3 mesi dopo il parto, salvo **flessibilità**;
- durante i giorni non goduti prima del parto, se lo stesso avviene in **data anticipata** (i giorni non goduti sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche nel caso in cui la somma di tali periodi superi il limite complessivo di 5 mesi).

Flessibilità del congedo di maternità

La lavoratrice può smettere di lavorare, usando il congedo di maternità, anche a partire dal mese precedente alla data presunta del parto e fino ai **4 mesi successivi alla nascita** del bambino, a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino – nel corso del 7° mese di gravidanza – che tale scelta non danneggia la salute della mamma e del nascituro.

Dal 1° gennaio 2019, le lavoratrici possono anche decidere di lavorare per tutto il periodo precedente il parto e restare a casa nei **5 mesi successivi** alla nascita del bambino (flessibilità massima del congedo di maternità), a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale scelta non danneggia la salute della mamma e del nascituro.

Le norme suddette si applicano ovviamente anche alle **lavoratrici socie** di cooperativa, il tutto nei limiti sopra visti e secondo la disciplina integrale di legge e del contratto collettivo Assotrasporti, che all'art. 38 disciplina il congedo di maternità.

In realtà la dipendente o socia hanno diritto di anticipare il **periodo di astensione** obbligatoria, in relazione allo stato di salute precario nell'andamento della gravidanza, previa certificazione medica ed a seguito di provvedimento dell'ASL o dell'ITL, secondo modalità e procedure specifiche.

Segnatamente, il periodo può essere anticipato:

- per **gravi complicazioni** della gravidanza
- quando le condizioni di lavoro ambientali sono **pregiudizievoli alla salute** della donna o del nascituro
- quando la lavoratrice svolge un'**attività faticosa o insalubre** o che la espone ad un rischio per la sicurezza o per la salute.

Il congedo di maternità può essere prorogato **fino a 7 mesi dopo il parto**, quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della lavoratrice o quando la stessa è addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato dall'ITL.

CCNL Assotrasporti: congedo di maternità

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2021</div> <div id = "day">10</div><div id = "month">Dicembre</div></div> - Ultimo aggiornamento <div id = "calendar-container"><div id = "year">2021</div> <div id = "day">10</div><div id = "month">Dicembre</div></div>

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

